

DE VITO, *ministro della marina*. Nel concetto siamo tutti d'accordo e vi è questione soltanto nella forma. Il concetto degli onorevoli colleghi che hanno proposto l'aggiunta è questo: che, se domani una legge nuova stabilisce un trattamento più favorevole per tutti coloro, i quali hanno venti anni di servizio e 60 anni di età, anche questi, che sono stati collocati a riposo con l'attuale legge, debbono avere il trattamento migliore. E sta bene.

Ma allora perchè è necessario chiarire con l'aggiunta: « a parità di requisiti »? Spiego subito. La legge nuova potrebbe determinare un massimo di pensione superiore a quello stabilito da questa legge, mettendo invece l'età a 65 anni come era prima.

Allora, se nulla si dice in aggiunta, si potrebbe avere questa impressione: che quel massimo di pensione, dato agli operai a 65 anni di età, si debba dare anche a questi che sono andati a riposo a 60 anni con un provvedimento eccezionale, creando proprio quella sperequazione che si vuole evitare. Quando si dice « a parità di requisiti », s'intende che tutti gli operai, i quali hanno lo stesso numero di anni di servizio e la stessa età, qualunque sia l'epoca in cui sono stati collocati a riposo, sia con questa legge speciale, sia con altre leggi, debbono avere uguale trattamento.

E su questo siamo tutti d'intesa.

PRESIDENTE. Onorevole Baglioni, accetta l'emendamento proposto dal ministro?

BAGLIONI. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 2º del decreto che, con l'emendamento proposto dal ministro, risulta così formulato:

« Qualora venga emanata una legge generale sul trattamento di quiescenza per gli operai dello Stato, la medesima sarà applicata al personale tutto collocato a riposo a mente del presente articolo, purchè a parità di requisiti ».

(È approvato).

Art. 3.

I capi operai e gli operai a matricola della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti permanenti della marina aventi meno di 15 anni di servizio utile a pensione, gli apprendisti permanenti, i garzoni, i lavoranti provvisori, nonchè gli operai straordinari ed i lavoranti giornalieri o avventizi mantenuti in servizio (perchè mutilati o invalidi di guerra, oppure militari, impiegati od

operai feriti per causa di servizio, oppure vedove, orfani, minorenni od orfani di guerra, oppure congiunti di militari, impiegati od operai divenuti permanentemente inabili per cause di lavoro, o infine perchè in servizio, senza interruzione, da data anteriore al 1º luglio 1914), i quali, appartenendo a stabilimenti da chiudersi, ridursi o cedersi all'industria privata, non ottengano di essere trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, verranno licenziati fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, e saranno loro corrisposti:

1º) una indennità pari:

Pel personale a matricola, permanente o provvisorio:

a) a 90 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), con un minimo di lire 1,500 pei capi operai della guerra e capi lavoranti della marina, di lire 1,200 per gli operai e lavoranti in genere e di lire 600 per le operaie che abbiano famiglia seco loro convivente ed a carico;

b) a 60 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), con un minimo di lire 400 per le altre operaie e di lire 150 per gli apprendisti ed i garzoni;

Pel personale straordinario giornaliero, ed avventizio sopra indicato:

c) a 60 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo e soprassoldo ad economia), con un minimo di lire 700 per gli operai e lavoranti in genere e di lire 500 per le operaie che abbiano famiglia seco loro convivente ed a carico;

d) a 40 giornate di mercede (escluso il cottimo, mancato cottimo o soprassoldo ad economia), con un minimo di lire 300 per le altre operaie e di lire 100 per gli apprendisti e pei garzoni.

Un supplemento all'indennità di cui sopra, nella misura appresso indicata, verrà corrisposto a coloro che si licenzino volontariamente nei primi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, anche se appartengano al personale straordinario, giornaliero od avventizio sopra indicato:

L. 300 pei licenziamenti domandati nel primo mese;

L. 250 pei licenziamenti domandati nel secondo mese;

L. 200 pei licenziamenti domandati nel terzo mese;